

Software

Edizione 2018

Valido a partire dal 1° maggio 2018

Editore:
Amministrazione federale delle dogane AFD
Divisione Norme e basi
Sezione Disposti di natura non doganale
3003 Berna

E-mail: nze@ezv.admin.ch
Internet: <http://www.ezv.admin.ch>



INDICE

1	Definizioni	3
1.1	Software	3
1.2	Programmi (programmi di sistema e programmi d'applicazione).....	3
1.3	Forniture sostitutive (patch-up).....	3
1.4	Forniture successive.....	3
1.5	Update, upgrade e release	3
1.6	Programmi di dimostrazione (programmi demo) e programmi per test	3
1.6.1	Programmi di dimostrazione (programmi demo)	3
1.6.2	Programmi per test per la stampa specializzata	4
1.7	Segmenti di programmi, parti di programmi, programmi grezzi, programmi originali	4
1.8	Supporti di dati chiave e hardlock	4
1.9	Escrow agreement.....	4
1.10	Banca dati/file	4
2	Oggetto dell'imposta.....	4
2.1	In generale.....	4
2.2	Software su supporti di dati con valore di mercato	5
2.3	Software su supporti di dati senza valore di mercato.....	5
2.3.1	Definizione	5
2.3.2	Supporti di dati con programmi per computer o loro parti, senza valore di mercato	5
2.4	Assoggettamento all'imposta sul territorio svizzero all'atto dell'importazione di software su supporti di dati senza valore di mercato	6
3	Importazioni esenti dall'imposta	6
4	Base di calcolo dell'imposta	7
4.1	Principio	7
4.2	Programmi	7
4.3	Update, upgrade e release	9
4.4	Programmi di dimostrazione (programmi demo) e programmi per test	9
4.4.1	Programmi per test per la stampa specializzata (vedi punto 1.6.2)	9
4.4.2	Programmi di dimostrazione (programmi demo)	9
4.5	Segmenti di programmi, parti di programmi, programmi grezzi e programmi originali	10
4.6	Supporto di dati chiave e hardlock	10
4.7	Banca dati e file	10
4.8	Fornitura sulla base di un escrow agreement	11
5	Semplificazione (valori medi per commercianti).....	11
6	Casi speciali	11
6.1	Forniture sostitutive	11
6.2	Forniture posticipate	11
6.3	Copie pirata di software.....	12
7	Giustificativo del valore.....	12

1 Definizioni

1.1 Software

Per software si intendono le informazioni leggibili elettronicamente per la riproduzione di programmi o dati, che possono essere salvate su un supporto di dati (p. es. su dischetti, nastri magnetici, CD-ROM, DVD, chiavette USB, dischi rigidi).

Il software comprende i beni di cui ai punti 1.2–1.10, ad eccezione degli hardlock.

1.2 Programmi (programmi di sistema e programmi d'applicazione)

I programmi servono a guidare il sistema (programmi di sistema e di rete, attivatori di stampante ecc.) o a risolvere direttamente determinati compiti applicativi (elaborazione di testi, contabilità ecc.).

Sovente i fornitori di programmi offrono dei pacchetti (o palette) di software. Si tratta di un certo numero di programmi memorizzati su un unico supporto di dati. I singoli programmi di tali pacchetti sono attivabili mediante un codice utente. Di regola, l'utente riceve un codice per ciascun programma acquistato oppure ottenuto su licenza.

1.3 Forniture sostitutive (patch-up)

Può capitare che un programma fornito sia difettoso. In tal caso, conformemente ai suoi impegni contrattuali, il fornitore del programma deve fornire gratuitamente un software sostitutivo. Egli consegna la stessa versione del programma originale o una nuova.

1.4 Forniture successive

L'importatore riceve dal fornitore estero dei programmi che sono stati fatturati con la fornitura principale (p. es. computer), ma che inavvertitamente non erano allegati alla fornitura iniziale.

1.5 Update, upgrade e release

Gli update, gli upgrade e i release servono ad adeguare i programmi esistenti alle nuove condizioni e/o esigenze dell'utente. Vengono forniti programmi completi della versione migliorata oppure soltanto le parti di programma modificate.

I fornitori di programmi consegnano gli update, gli upgrade e i release nell'ambito di impegni contrattuali (contratto di licenza, contratto di manutenzione ecc.) o di un contratto di vendita su versamento di una controprestazione.

1.6 Programmi di dimostrazione (programmi demo) e programmi per test

1.6.1 Programmi di dimostrazione (programmi demo)

- I programmi utilizzabili solo durante un determinato lasso di tempo non prorogabile. Ciò si ottiene con una programmazione speciale.
- I programmi che contengono solo parti del programma completo o che possono essere utilizzati solo in modo limitato (p. es. banca dati con un numero limitato di record).
- I programmi utilizzabili durante un periodo limitato e usati senza restrizioni soltanto con un codice, un hardlock o un supporto di dati chiave. L'hardlock e il supporto di dati chiave sono forniti solo quando l'acquirente ha stipulato con il fornitore un contratto d'acquisto o di licenza.

1.6.2 Programmi per test per la stampa specializzata

Programmi che la stampa specializzata utilizza per l'esecuzione di test e per la valutazione, a condizione che

- siano indirizzati a giornalisti specializzati o alla loro redazione;
- siano destinati all'esame e alla valutazione critica sulla stampa specializzata;
- dopo l'esame non siano utilizzati per altri scopi;
- nei documenti di scorta nonché nella dichiarazione doganale siano definiti come «software da testare/merce di prova».

1.7 Segmenti di programmi, parti di programmi, programmi grezzi, programmi originali

I segmenti di programmi, le parti di programmi e i programmi grezzi vengono perfezionati, aggiunti ad altri programmi o esaminati circa la loro funzionalità.

Sono reputati programmi originali quelli da cui l'importatore allestisce delle copie.

1.8 Supporti di dati chiave e hardlock

I supporti di dati chiave contengono un codice (chiave, codice d'avvio ecc.) che permette di accedere a determinati programmi memorizzati su un altro supporto.

Gli hardlock sono una parte dell'hardware (p. es. schede) e sono programmabili. A seconda della programmazione essi permettono di accedere a determinati programmi.

1.9 Escrow agreement

Contratto tra il fornitore del software e l'acquirente secondo cui i dati di base del programma (codice sorgente) sono depositati presso terzi (fiduciari) o forniti all'acquirente quando subentrano determinati eventi (p. es. fallimento del fornitore di software).

1.10 Banca dati/file

Dati che gli utenti possono consultare tramite programmi.

2 Oggetto dell'imposta

2.1 In generale

L'oggetto dell'imposta sull'importazione si distingue da quello dell'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero. All'atto dell'importazione, l'oggetto dell'imposta è il bene che viene trasportato fisicamente sul territorio svizzero attraverso il confine doganale. L'introduzione attraverso il confine doganale non deve fondarsi su un contratto di vendita. Anche i beni in locazione, regalati o ceduti gratuitamente sono assoggettati all'imposta sull'importazione. È considerato un bene ogni cosa mobile, compresi le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti.

L'oggetto dell'imposta non comprende soltanto la cosa fisica, ma anche le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti. Il rapporto tra il valore materiale della cosa e il valore delle prestazioni di servizi o dei diritti è irrilevante. Anche se il valore materiale rappresenta soltanto una minima parte delle prestazioni di servizi o dei diritti ivi contenuti, l'oggetto dell'imposta è costituito dalla cosa, compresi le relative prestazioni di servizi e i diritti (p. es. programmi per computer su supporti di dati).

Tale principio implica che all'atto dell'importazione non vengono imposti soltanto la controprestazione o il valore di mercato della cosa fisica, ma anche la controprestazione o il valore di mercato delle prestazioni di servizi e/o dei diritti in essa inclusi.

Se nessun bene viene fisicamente trasportato sul territorio svizzero attraverso il confine doganale, manca l'oggetto dell'imposta sull'importazione e quest'ultima non viene riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane. Ciò accade, ad esempio, per le importazioni di dati mediante teletrasmissione. In siffatti casi la competenza per la riscossione dell'IVA (imposta sull'acquisto) incombe unicamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.

2.2 Software su supporti di dati con valore di mercato

L'importazione di software su supporti di dati con un valore di mercato soggiace all'imposta sull'importazione (art. 52 cpv. 1 LIVA). Si è in presenza di un supporto di dati con valore di mercato se quest'ultimo (compresi le relative prestazioni di servizio e i relativi diritti) può essere acquistato, nel genere e nella natura in cui è stato importato, dietro versamento di una controprestazione già stabilita all'atto dell'importazione oppure utilizzato, come da contratto, dietro pagamento di un diritto di licenza unico e già stabilito all'atto dell'importazione.

L'imposizione di software con valore di mercato spetta all'Amministrazione federale delle dogane.

2.3 Software su supporti di dati senza valore di mercato

2.3.1 Definizione

Se all'atto dell'importazione di un software su un supporto di dati non è possibile stabilirne il valore di mercato, il valore del supporto di dati, compresi le relative prestazioni di servizi e i diritti, soggiace all'imposta sull'acquisto (art. 45 cpv. 1 lett. b LIVA). L'imposizione compete all'Amministrazione federale delle contribuzioni o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein. Tali supporti vanno tuttavia dichiarati per l'imposizione presso l'ufficio doganale all'atto del passaggio del confine.

Non tutti i software su supporti di dati il cui valore non è noto all'atto dell'importazione sono considerati software senza valore di mercato. La LIVA definisce il valore di mercato come il prezzo che, allo stadio dell'importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza del bene al momento della nascita del debito fiscale, in condizioni di libera concorrenza, per ottenere lo stesso bene.

Se un software su un supporto di dati viene ceduto gratuitamente o l'importatore versa al fornitore la controprestazione per il diritto a esso correlato soltanto dopo che è stato rivenduto, ciò non significa automaticamente che tale software non abbia un valore di mercato.

Per supporto di dati senza valore di mercato s'intende, indipendentemente dal materiale o dal tipo di memorizzazione, ogni supporto di dati che nel genere e nella natura in cui è stato importato:

- non può essere acquistato dietro versamento di una controprestazione già stabilita al momento dell'importazione; e
- non può essere utilizzato, come da contratto, dietro pagamento di un diritto di licenza unico e già stabilito al momento dell'importazione.

Il supporto di dati può contenere segnatamente programmi e file informatici, i relativi aggiornamenti e versioni successive, nonché dati sonori e visivi.

Per valutare se si è in presenza di un supporto di dati senza valore di mercato è determinante il supporto stesso con le prestazioni di servizi ivi contenute e i diritti connessi, a prescindere dal negozio giuridico all'origine dell'importazione.

Nella lista che segue sono elencati i programmi per computer o parti di essi su supporti di dati all'importazione dei quali non è possibile determinare un valore di mercato. Per tali supporti di dati occorre indicare nella dichiarazione doganale un valore IVA di 0 franchi. Per il valore statistico fanno stato le disposizioni dell'ordinanza sulla statistica del commercio esterno (valore franco frontiera svizzera).

2.3.2 Supporti di dati con programmi per computer o loro parti, senza valore di mercato

- Gli update e gli upgrade di programmi per computer, acquistati unicamente in relazione a un contratto che non stabilisce il numero e/o la periodicità delle importazioni di ulteriori supporti di dati nel corso della durata del contratto (p. es. contratto di manutenzione).
- File o parti di essi, acquistati unicamente in relazione a un contratto che non stabilisce il numero e/o la periodicità delle importazioni di ulteriori supporti di dati nel corso della durata del contratto (p. es. aggiornamenti).

- Programmi per computer utilizzabili unicamente dietro pagamento periodico di diritti di licenza.

Per il supporto di dati è invece possibile determinare un valore di mercato se lo stesso programma per computer può essere anche acquistato mediante il versamento di un unico prezzo da pagare oppure utilizzato dopo un singolo pagamento di diritto di licenza, stabilito al momento dell'importazione.

- Programmi per computer che in assenza di licenza non funzionano o funzionano solo limitatamente e sono ceduti gratuitamente.

L'espressione «funzionano solo limitatamente» significa che il tempo di funzionamento o le funzioni del programma per computer sono limitati fintanto che l'utente non ha acquistato una licenza per il suo impiego. Dopo il versamento della controprestazione per la licenza, l'utente riceve un codice, una scheda (dongle o altro) o un supporto di dati chiave per attivare il programma.

«Ceduti gratuitamente» significa che un simile programma per computer non è acquistato né nell'ambito di un contratto d'acquisto o di commissione né sulla base del pagamento di un diritto di licenza o di un'altra controprestazione. La cessione gratuita di questo programma per computer va accordata a chiunque.

Sono esclusi i programmi per computer il cui tempo di funzionamento è limitato solo finché l'utente, dopo aver acquistato la licenza e aver installato il programma sul proprio computer, ha eseguito l'attivazione del programma. Tale avvio rappresenta una misura di protezione anticopia e non l'attivazione del programma sulla base dell'acquisto della licenza.

- Programmi per computer non disponibili sul libero mercato (p. es. programmi in fase di sviluppo).
- Segmenti o parti di programmi per computer il cui valore non figura né sui listini prezzi né sull'ordinazione o sulla fattura.

2.4 Assoggettamento all'imposta sul territorio svizzero all'atto dell'importazione di software su supporti di dati senza valore di mercato

Se l'acquirente di software su supporti di dati senza valore di mercato è iscritto nel registro dei contribuenti IVA sul territorio svizzero, egli è tenuto a dichiarare l'imposta sull'importazione di tali software come imposta sull'acquisto nel rendiconto periodico destinato all'Amministrazione federale delle contribuzioni o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein. Se invece non vi è iscritto, tali acquisti sono assoggettati all'imposta, a condizione che nell'anno civile egli acquisti prestazioni per un importo superiore a 10 000 franchi che soggiacciono all'imposta sull'acquisto. Per informazioni in merito agli acquirenti in Svizzera è a disposizione l'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale Imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna (contatti: <https://www.estv.admin.ch>) e per gli acquirenti nel Principato del Liechtenstein è possibile contattare la Steuerverwaltung des Fürstentums Liechtenstein, Abteilung Mehrwertsteuer, Aeulestrasse 38, Postfach, FL-9490 Vaduz (contatti: <https://www.llv.li/>).

3 Importazioni esenti dall'imposta

Sono esentati dall'imposta sull'importazione

- i supporti di dati sui quali sono registrate informazioni commerciali o private (statistiche, risultati commerciali, corrispondenza ecc.) che sono scambiate gratuitamente tra persone fisiche o giuridiche;
- le liste stampate messe gratuitamente a disposizione degli interessati quali supporti di comunicazione (p. es. quelli che permettono all'interessato di esaminare un file messo a disposizione).

4 Base di calcolo dell'imposta

4.1 Principio

L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione in territorio svizzero, se l'importazione del software si fonda su un contratto di vendita o di commissione. La controprestazione comprende tutto ciò che l'importatore (utente, commerciante ecc.) o un terzo in sua vece paga o deve pagare per acquistare il software. La controprestazione include anche il risarcimento di tutte le spese, comprese quelle fatturate separatamente (p. es. le spese d'installazione e d'istruzione). Nella controprestazione sono inoltre integrate le spese di trasporto o di spedizione dei supporti di dati e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, sempre che non siano già comprese.

Se l'importazione non si fonda su un contratto di vendita o di commissione, l'imposta sull'importazione è calcolata sul valore di mercato al luogo di destinazione in territorio svizzero, sempre che possa essere stabilito all'atto dell'importazione (vedi punto 2). Per valore di mercato si intende tutto ciò che l'importatore (utente, intermediario ecc.), allo stadio dell'importazione, dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza del software nel momento della nascita del debito fiscale e in condizioni di libera concorrenza, per ottenere lo stesso bene. Nel valore di mercato sono integrate le spese di trasporto o di spedizione nonché di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, sempre che non siano già comprese.

4.2 Programmi

- Importazione di programmi sulla base di un contratto di vendita o di commissione

All'atto dell'importazione del programma, l'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione in territorio svizzero che l'importatore o un terzo versa al fornitore. Sono altresì parte della controprestazione i costi per eventuali modifiche, adeguamenti e via di seguito.

Se un programma è importato in invii parziali e se, per mezzo di un listino prezzi, mandati, fatture e via di seguito, la controprestazione per gli invii parziali è nota, l'imposta sull'importazione si calcola su quest'ultima.

Se, in virtù del contratto, il fornitore estero deve fornire ulteriori update, upgrade o release e se, all'atto dell'importazione del programma, i rispettivi costi non sono indicati separatamente sul giustificativo del valore, essi sono parte della base di calcolo dell'imposta. Se, per contro, i costi delle prestazioni fornite a posteriori dal fornitore estero sono indicati separatamente sul giustificativo del valore, essi non sono assoggettati all'imposta sull'importazione.

- Importazione di programmi sulla base di un contratto di licenza

In questo tipo di contratto, l'importatore riceve un diritto d'utilizzazione del programma non cedibile (licenza). Questo diritto può essere o meno limitato nel tempo. Tali contratti vietano all'importatore di copiare il programma o di rivenderlo.

- Diritto di licenza unico

L'imposta sull'importazione va riscossa sul valore di mercato. Quest'ultimo corrisponde al diritto di licenza da pagare una sola volta. Al valore di mercato vanno aggiunte le spese di trasporto o di spedizione dei supporti di dati e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero nonché i costi per le modifiche, gli adeguamenti e via di seguito, sempre che non siano già compresi.

Se, in virtù del contratto, il fornitore estero deve fornire ulteriori update, upgrade o release e se, al momento della fornitura del programma, i rispettivi costi non sono indicati separatamente sul giustificativo del valore, essi sono parte della base di calcolo dell'imposta. Se tali costi sono indicati separatamente sul giustificativo del valore, essi non sono assoggettati all'imposta sull'importazione.

- Diritto di licenza periodico

Il diritto di licenza da pagare periodicamente soggiace all'imposta sull'acquisto. All'atto dell'importazione, occorre dunque dichiarare un importo di 0 franchi nella rubrica «Valore IVA» della dichiarazione doganale.

Si effettua invece l'imposizione all'importazione se lo stesso programma per computer può anche essere acquistato pagando un prezzo d'acquisto unico, stabilito all'atto dell'importazione, o essere utilizzato pagando un diritto di licenza unico da definire all'atto dell'importazione (supporto di dati con valore di mercato).

- Importazione di programmi sulla base della cessione gratuita

- Con valore di mercato (vedi punto 2)

L'imposta sull'importazione va riscossa sul valore di mercato del programma al primo luogo di destinazione in territorio svizzero. Per valore di mercato si intende il valore fatturato, per il diritto di licenza unico, a un terzo indipendente in caso di vendita o consegna sulla base di un contratto di licenza.

Nel caso di pacchetti di software, per valore di mercato si intende il valore di tutti i programmi memorizzati sul supporto di dati che funzionano illimitatamente.

- Senza valore di mercato (vedi punto 2)

L'ottenimento del programma senza valore di mercato soggiace all'imposta sull'acquisto. All'atto dell'importazione occorre dunque dichiarare un importo di 0 franchi nella rubrica «Valore IVA» della dichiarazione doganale.

- Acquisto di prestazioni provenienti dall'estero sulla base di un contratto indipendente dall'importazione del programma.

Vi è acquisto di prestazioni provenienti dall'estero sulla base di un contratto indipendente dall'importazione del programma nei seguenti casi.

- Un licenziatario riprende un programma per computer su licenza. Secondo il contratto di licenza ha il diritto di utilizzarlo su un determinato computer. A seguito dell'acquisto di un computer più potente, il contratto viene adattato. Di conseguenza, il prestatore di licenza autorizza l'installazione del programma che gli ha precedentemente fornito su un altro computer.
- Un licenziatario riprende sotto licenza un programma che, in base al contratto, può essere utilizzato su un unico computer. In seguito, vorrebbe utilizzarlo anche su altri computer. Di conseguenza, il prestatore di licenza autorizza l'installazione del programma che gli ha precedentemente fornito su altri computer.
- Un acquirente o un licenziatario ha acquistato o ripreso su licenza un determinato numero di programmi che fanno parte di un pacchetto software. Questi programmi sono stati imposti all'atto dell'importazione. In seguito, egli decide di acquistare o riprendere su licenza altri programmi che fanno parte del pacchetto software.

La conclusione di contratti per simili estensioni, licenze o acquisti posticipati è considerata una prestazione autonoma. Le controprestazioni o diritti fatturati a tal fine non sono oggetto di una prestazione in rapporto all'importazione precedente. L'IVA dovuta su tali contratti conclusi a posteriori non costituisce l'oggetto dell'imposta sull'importazione, ma eventualmente dell'imposta sull'acquisto.

4.3 Update, upgrade e release

- Importazione di update, upgrade o release sulla base di un contratto di vendita o di commissione

L'imposta sull'importazione si calcola sulla controprestazione al luogo di destinazione in territorio svizzero che l'importatore, o un terzo in sua vece, paga o deve pagare al fornitore estero per l'update, l'upgrade o il release.
- Importazione di update, upgrade o release sulla base di un contratto di manutenzione
 - Con valore di mercato (vedi punto 2)

Se il numero e/o la periodicità delle forniture di update, upgrade o release durante il termine di validità del contratto sono noti, l'imposta da riscuotere dev'essere ripartita uniformemente sul numero di forniture importate durante tale periodo. Da tale importo sul luogo di destinazione in territorio svizzero occorre calcolare l'imposta sull'importazione di ogni fornitura.
 - Senza valore di mercato (vedi punto 2)

Per update/upgrade di programmi per computer, acquistabili solo nell'ambito di un contratto che non fissa la quantità e/o la periodicità delle importazioni di ulteriori supporti di dati durante il periodo di validità del contratto, il canone per la manutenzione soggiace all'imposta sull'acquisto. All'atto dell'importazione, nella rubrica «Valore IVA» della dichiarazione doganale, deve essere indicato un importo di 0 franchi.
- Importazione di update, upgrade o release sulla base di una cessione gratuita
 - Con valore di mercato (vedi punto 2)

L'imposta sull'importazione si calcola sul valore di mercato degli update, upgrade o release al luogo di destinazione in territorio svizzero. Per valore di mercato si intende il valore fatturato a un terzo indipendente in caso di vendita o di rimessa dell'update, upgrade o release su licenza.
 - Senza valore di mercato (vedi punto 2)

Se non è possibile stabilire un valore di mercato per l'update, l'upgrade o il release, il loro ottenimento soggiace all'imposta sull'acquisto. All'atto dell'importazione, nella rubrica «Valore IVA» della dichiarazione doganale deve essere indicato un importo di 0 franchi.

4.4 Programmi di dimostrazione (programmi demo) e programmi per test

4.4.1 Programmi per test per la stampa specializzata (vedi punto 1.6.2)

All'atto dell'importazione di programmi test, nella rubrica «Valore IVA» della dichiarazione doganale deve essere indicato un importo di 0 franchi.

4.4.2 Programmi di dimostrazione (programmi demo)

- Con valore di mercato (vedi punto 2)

L'imposta sull'importazione si calcola sul valore di mercato al luogo di destinazione in territorio svizzero. Per valore di mercato si intende il valore fatturato a un terzo indipendente in caso di vendita o di rimessa su licenza.
- Senza valore di mercato (vedi punto 2)

Se non è possibile stabilire un valore di mercato per il programma di dimostrazione, l'ottenimento soggiace all'imposta sull'acquisto. All'atto dell'importazione, nella rubrica «Valore IVA» della dichiarazione doganale deve essere indicato un importo di 0 franchi.

4.5 Segmenti di programmi, parti di programmi, programmi grezzi e programmi originali

- Con valore di mercato (vedi punto 2)
L'imposta sull'importazione si calcola sul valore di mercato al luogo di destinazione in territorio svizzero. Per valore di mercato si intende il valore fatturato a un terzo indipendente in caso di vendita o di rimessa su licenza.
- Senza valore di mercato (vedi punto 2)
Se non è possibile stabilire un valore di mercato per un segmento di programma, per una parte di un programma, per un programma grezzo o per un programma originale, il loro ottenimento soggiace all'imposta sull'acquisto. All'atto dell'importazione, nella rubrica «Valore IVA» della dichiarazione doganale deve essere indicato un importo di 0 franchi.

4.6 Supporto di dati chiave e hardlock

Il programma inizialmente importato allo scopo di dimostrazione è acquistato o acquisito su licenza. Di conseguenza, il fornitore di software trasmette all'acquirente o al licenziatario un supporto di dati chiave o un hardlock. Per simili importazioni, l'imposta sull'importazione va calcolata sulla base della controprestazione o sul valore di mercato del programma secondo le indicazioni al punto 4.2.

4.7 Banca dati e file

- Importazione sulla base di un contratto di vendita o di commissione
 - Abbonamenti
Il prezzo degli abbonamenti dev'essere ripartito uniformemente sul numero di invii effettuati durante il periodo corrispondente.
 - Altri contratti
L'imposta sull'importazione si calcola sulla controprestazione al luogo di destinazione in territorio svizzero che l'importatore deve versare al fornitore estero.
- Il prezzo di vendita della banca dati o del file comprende la fornitura dell'aggiornamento
Gli aggiornamenti per un periodo determinato (p. es. un anno) sono compresi nel prezzo di vendita del file o della banca dati. Se i relativi costi non sono indicati separatamente sul giustificativo del valore, essi sono parte della base di calcolo dell'imposta all'atto dell'importazione di banche dati o file. Se, invece, tali costi sono indicati separatamente sul giustificativo del valore, essi non devono essere imposti all'atto dell'importazione.
Se gli aggiornamenti sono stati imposti sia al momento della loro importazione sia all'atto dell'importazione della banca dati o del file, l'imposta sull'importazione percepita in eccesso è rimborsata a determinate condizioni dalla direzione di circondario competente.
- Altre importazioni
 - Con valore di mercato (vedi punto 2)
L'imposta sull'importazione di banche dati o file, si calcola sul valore di mercato al luogo di destinazione in territorio svizzero. Per valore di mercato si intende il valore fatturato a un terzo indipendente in caso di vendita di banche dati o file.
 - Senza valore di mercato (vedi punto 2)
I file e le banche dati soggiacciono all'imposta sull'acquisto. All'atto dell'importazione, nella rubrica «Valore IVA» della dichiarazione doganale deve essere indicato un importo di 0 franchi.

4.8 Fornitura sulla base di un escrow agreement

Nell'ambito della fornitura di un programma per il quale è possibile stabilire un valore di mercato (vedi punto 2), viene stipulato un escrow agreement.

Se il programma è importato, l'imposta sull'importazione si calcola in base al valore di mercato del programma al luogo di destinazione in territorio svizzero. Per contro, le prestazioni fornite in osservanza dell'escrow agreement sono considerate prestazioni di servizio e i rispettivi costi non sono imposti dall'Amministrazione federale delle dogane.

5 Semplificazione (valori medi per commercianti)

Su richiesta, la Direzione generale delle dogane è disposta a esaminare se per le importazioni di software debbano essere stabiliti dei valori medi. I commercianti che importano regolarmente importanti quantitativi di software e che possono far valere come imposta precedente nel rendiconto periodico destinato all'Amministrazione federale delle contribuzioni o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein l'imposta sull'importazione possono inoltrare una domanda documentata per una simile semplificazione. Su richiesta, l'autorizzazione rilasciata dalla DGD deve essere presentata all'ufficio doganale d'entrata.

6 Casi speciali

6.1 Forniture sostitutive

Il fornitore di un programma difettoso lo sostituisce gratuitamente in virtù dei suoi impegni contrattuali.

- Con valore di mercato (vedi punto 2)

L'imposta sull'importazione sul bene sostitutivo è calcolata sul valore di mercato al luogo di destinazione in territorio svizzero. È considerato tale il valore che deve essere fatturato, nel caso di consegna in virtù di un contratto di licenza, per la vendita del programma o per il diritto di licenza unico. Pertanto è imponibile l'importo sul quale l'imposta sull'importazione è stata calcolata all'atto dell'importazione del programma difettoso.

A determinate condizioni e su richiesta dell'interessato, la direzione di circondario competente rimborsa l'imposta sull'importazione riscossa sul bene sostitutivo.

- Senza valore di mercato (vedi punto 2)

Il bene sostitutivo è assoggettato all'imposta sull'acquisto. All'atto dell'importazione, nella rubrica «Valore IVA» della dichiarazione doganale deve essere indicato un importo di 0 franchi.

6.2 Forniture posticipate

L'importatore riceve dal fornitore estero un programma che era stato imposto all'atto dell'importazione della fornitura principale ma che, inavvertitamente, non era stato consegnato.

- Con valore di mercato (vedi punto 2)

L'imposta sull'importazione sul bene è calcolata sul valore di mercato al luogo di destinazione in territorio svizzero. È considerato tale il valore che deve essere fatturato, nel caso di acquisto in virtù di un contratto di licenza, per il diritto di licenza unico.

A determinate condizioni e su richiesta dell'interessato, la direzione di circondario competente rimborsa l'imposta sull'importazione riscossa sul bene.

- Senza valore di mercato (vedi punto 2)

La fornitura posticipata è assoggettata all'imposta sull'acquisto. All'atto dell'importazione, nella rubrica «Valore IVA» della dichiarazione doganale deve essere indicato un importo di 0 franchi.

6.3 Copie pirata di software

- L'importazione si fonde su una vendita

L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione in territorio svizzero che l'acquirente svizzero paga al fornitore per la copia pirata del software.

- L'importazione non si fonde su una vendita

L'imposta sull'importazione è calcolata sul valore di mercato al luogo di destinazione sul territorio svizzero.

All'atto della determinazione del valore di mercato per la copia pirata di un software è necessario operare la seguente distinzione.

- Nel Paese di provenienza la copia pirata è liberamente acquistabile e il prezzo è documentato con certezza.

Per valore di mercato si intende il prezzo da pagare per la copia pirata del software nel Paese di provenienza. Tale prezzo va comprovato con documenti adeguati (p. es. listino prezzi o bollettino di ordinazione).

- Altri

Per valore di mercato si intende il prezzo da pagare nel Paese di provenienza per l'acquisto di un software originale.

7 Giustificativo del valore

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (p. es. la persona addetta al trasporto, la persona incaricata della dichiarazione doganale) deve dichiarare per l'imposizione doganale ogni bene trasportato attraverso il confine doganale. Spetta alla persona indicare il valore dei software al luogo di destinazione in territorio svizzero.

Se viene eseguito un esame sommario, un giustificativo del valore per il controllo della base di calcolo dell'imposta deve essere presentato all'ufficio doganale. Se il fornitore estero rilascia una fattura su carta e questa è disponibile al momento della dichiarazione doganale, occorre presentare tale fattura all'ufficio doganale.

Se la fattura non è ancora o non sarà mai emessa e l'ufficio doganale conosce il motivo di tale mancanza, per determinare la base di calcolo dell'imposta al luogo di destinazione in territorio svizzero esso può accettare un giustificativo del valore diverso dalla fattura (p. es. contratto, fattura proforma, conferma del valore da parte dell'importatore, listino prezzi ecc.). È tuttavia fondamentale che l'ufficio doganale non nutra dubbi sull'esattezza del valore indicato su tale prova. Le fatture proforma sono pertanto idonee come giustificativi del valore se per un'importazione non viene allestita alcuna fattura a carico dell'importatore (p. es. invii gratuiti, sostituzioni in garanzia, forniture parziali di un mandato globale ecc.).

Nel campo dei software è un vantaggio se il fornitore, nel giustificativo del valore, fornisce dati precisi riguardo al tipo di software. Ciò facilita notevolmente l'imposizione doganale.